Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 26 giugno 1972** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 31 *marzo* 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1972
registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 311

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

DAZZI Giorgio, nato il 7 ottobre 1928 a Carrara (Massa Carrara). — Entrato giovanissimo nelle formazioni partigiane, si offriva, volontariamente, durante un rastrellamento con una cinquantina di commilitoni, per cercare di aprire un varco nell'accerchiamento nemico. Ingaggiato con l'avversario duro combattimento, si lanciava valorosamente a colpi di bombe contro una forte posizione nemica finchè, colpito a morte, immolava generosamente la vita per la libertà della Patria. — Forno (Massa), 1° dicembre 1944.

DEVANI Sergio, nato il 10 ottobre 1914 a Tortona (Alessandria). — Entrava nelle formazioni clandestine operanti in una grande città mettendosi subito in luce per qualità organizzative e di comando. Avuto l'incarico di costituire delle formazioni partigiane, si prodigava per la loro organizzazione e partecipava successivamente a numerose azioni infliggendo al nemico dure perdite. Catturato nel corso di un rastrellamento avversario e sottoposto per un intero mese a duri interrogatori e sevizie, nulla rivelava che potesse compromettere l'organizzazione clandestina cui faceva parte. Condannato a morte, affrontava con serenità il plotone di esecuzione. — Cambiago (Milano), 25 ottobre 1944.

REBAUDO Primolino, nato il 18 gennaio 1924 a Castelvittorio (Imperia). — Già distintosi in precedenti azioni, veniva catturato durante un duro rastrellamento nemico. Sottoposto a interrogatori e sevizie, nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana, e accettava il supremo sacrificio con stoico ed esemplare comportamento. — Latte di Ventimiglia (Imperia), 28 marzo 1945.

VEZZOSI Loris, nato l'11 febbraio 1914 a Scandicci (Firenze) — Catturato unitamente al fratello, sottoposto a lungo interrogatorio e duramente percosso per carpirgli informazioni, persisteva nel suo contegno fiero e sprezzante anche dopo la esecuzione sommaria del proprio fratello, fino a che, alla presenza dei familiari, veniva barbaramente impiccato. — Scandicci, 17 luglio 1944.

MEDAGLIE DI BRONZO

CARNIELLO Sesto, nato il 14 aprile 1920 a Segusino (Treviso). — Entrato tra i primi nelle unità partigiane, si distingueva, in oltre sei mesi di lotta, per capacità e ardimento. Catturato nel corso di una azione, subiva interrogatori e torture rifiutando sdegnosamente di rivelare le notizie richiestegli. Condannato a morte riusciva, in un supremo atto di sfida, a togliere l'arma al suo guardiano ed a rivolgerla contro i sopraggiunti avversari finchè, colpito mortalmente, cadeva da prode. — Grignasco, 26 maggio 1944.

CECCARINI Gino, nato il 29 agosto 1917 a Barga (Lucca). — Comandante di brigata partigiana, veniva accerchiato da preponderanti forze nemiche durante una rischiosissima azione di collegamento in territorio occupato dall'avversario. Anzichè arrendersi, ingaggiava arditamente l'impari combattimento finchè colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — San Paolo Solbrito (Asti), 15 marzo 1945.

DI CARLO Vittorio, nato il 1° novembre 1920 a Chieti. — Partecipava alla lotta di resistenza nelle locali formazioni partigiane con grande entusiasmo e fervida fede negli ideali della Patria, distinguendosi in numerose azioni per spirito d'iniziativa e sprezzo del pericolo. Catturato dal nemico in seguito a delazione e sottoposto per più giorni a snervanti interrogatori per conoscere l'organizzazione e la dislocazione della formazione partigiana, non cedeva nè agli allettamenti, nè alle torture. Condannato a morte, offriva stoicamente il petto alle raffiche nemiche. — Cave di Bussi-Falde della Maiella, 13 dicembre 1943

FERRERO Vittorio, nato il 24 febbraio 1924 a Marcorengo ora Brusasco (Torino). — Audace e generoso partigiano, si aggregava volontariamente a un distaccamento che aveva il compito di resistere ad oltranza contro l'avversario incalzante. Durante varie ore di lotta continua dava prova di tenace volontà di salda disciplina e di indomito valore. Catturato, sopportava stoicamente sevizie e torture e preferiva la morte piuttosto che piegarsi alla volontà dell'oppressore. Cadeva sotto il piombo nemico al grido di « Viva l'Italia ». — Castelmagno (Alta Valle Grana)-Borgo S. Dalmazzo (Cuneo), 2 maggio 1944.

GIACCONE Giuseppe, nato il 23 ottobre 1924 a Ciriè (Torino). — Giovane ardito e generoso, aderiva alla resistenza mettendosi in luce per le sue belle capacità. Durante una rischiosa azione contro preponderanti forze avversarie si batteva con sereno sprezzo del pericolo finchè, visto il proprio comandante cadere gravemente ferito, tentava di trarlo in salvo. Colpito anch'egli da una raffica ed incalzato dal nemico, impegnava un violento corpo a corpo finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Busca-Tarantasca (Cuneo), 12 luglio 1944.

CROCI

BELDI' Gian Carlo, nato il 18 settembre 1924 a Oleggio (Novara). — Giovane di elevati sentimenti, votatosi con entusiasmo alla lotta di resistenza, si distingueva per coraggio e sprezzo del pericolo. Nel corso di un'azione, pur ferito e circondato dal nemico, continuava nella lotta suggellando, con l'estremo sacrificio, la sua dedizione alla causa della libertà. — Fornaci di Oleggio Grande (Novara), 3 aprile 1945.

CONTI Giuseppe, nato il 19 ottobre 1922 ad Affori (Milano). — Già distintosi in una precedente azione, sosteneva con eroico sprezzo del pericolo un aspro combattimento di retroguardia contro preponderante nemico finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Baceno (Novara), 17 ottobre 1944.

MUSSO Mario, nato l'8 dicembre 1925 a Chieri (Torino). Nel corso di un aspro combattimento infliggeva al preponderante avversario gravi perdite col preciso fuoco del suo fucile mitragliatore finchè, colpito a morte, cadeva per la libertà della Patria. — Castello d'Annone-Viale (Asti), 29 dicembre 1944.

(8023)

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 31 marzo 1972
registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1972
registro n. 16 Difesa, foglio n. 315

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

BONTEMPI Antonio, nato il 20 agosto 1920 a Bienno (Brescia). — Comandante di squadra partigiana, ingaggiava un duro combattimento contro una agguerrita pattuglia nemica causando all'avversario numerose perdite e costringendolo alla fuga. Nel corso dell'azione, sebbene colpito ad un braccio e nonostante il sopraggiungere di rinforzi avversari, soccorreva generosamente due partigiani gravemente feriti, riuscendo a portarli in salvo e impadronendosi anche delle armi dei caduti nemici. — Pisogne (Lombardia), 29 settembre 1944.

BRIACCA Pietro, nato l'11 giugno 1919 a Villadossola (Novara). — Già in servizio nei paracadutisti, veniva all'armistizio fatto prigioniero. Con estrema, abilità e con l'aiuto di altri tre audaci commilitoni, riusciva ad impossessarsi di un aereo ed a raggiungere la Sicilia. Paracadutato nell'Italia occupata, dopo aver assolto a rischiose missioni informative, passava volontariamente nelle file partigiane partecipando fino all'ultimo con abilità e audacia, alla testa del suo battaglione, all'epopea dell'Ossola. Esempio luminoso di coraggio, altruismo e dedizione alla Patria. — Sardegna, 8 settembre 1943-Lombardia, ottobre 1944.

FOJANINI Pietro, nato il 23 marzo 1878 a Sondrio. — Fautore ed animatore della resistenza in Valtellina, esule in Svizzera si prodigava, superando notevoli difficoltà, per procurare armi e mezzi alle forze partigiane. Rientrato in Italia, nonostante l'età avanzata, dalla Svizzera attraverso le montagne innevate, partecipava direttamente alla lotta partigiana, prodigando generosamente tutte le sue energie sia nelle azioni di guerra sia come medico sia come indomito organizzatore. — Zona Alta Valtellina (Lombardia), 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

MONTERMINI Pio, nato il 10 novembre 1919 a Reggio nell'Emilia. — Organizzatore e comandante dei primi gruppi partigiani locali, si distingueva per capacità e valore. Al ritorno da una vittoriosa azione, si portava d'iniziativa coi suoi uomini in aiuto di due distaccamenti partigiani impegnati in altra zona da preponderante avversario, riuscendo con abile e ardita manova e dopo ben sette cruenti assalti a volgere in fuga il nemico. Successivamente, quale comandante di brigata e divisione partigiana, guidava i suoi uomini in numerose, vittoriose azioni fino alla liberazione della provincia di Reggio Emilia. — Reggio Emilia, 8 settembre 1943-Appennino reggiano, 25 aprile 1945.

MEDAGLIE DI BRONZO

BENINI Aristide, nato il 20 maggio 1907 a Cesena (Forlì). — Malgrado la non più giovane età, entrava nelle formazioni partigiane portandovi le doti di esperienza e di iniziativa di cui era dotato. Nominato comandante di distaccamento, si distingueva in numerose azioni per energia e coraggio. Nel corso di un violento attacco nemico appoggiato da autoblindo, dopo essersi prodigato con slancio e sprezzo del pericolo, ricevuto l'ordine di ripiegare su una collina retrostante, date tutte le conseguenti disposizioni, preferiva restare in posto anzichè cedere la posizione, dalla quale poteva venire allontanato solo a viva forza. — Fonte Corniale-Monte S. Bartolo (Pesaro), 27 luglio 1944.

COLOSIO Ernesto, nato il 7 ottobre 1917 a Rho (Milano). — Offertosi volontario per far parte di un gruppo di guastatori, designati per aprire un varco con una carica esplosiva in una munita caserma nemica, riusciva, con perizia e sprezzo del pericolo, a posare il suo carico esplosivo assaltando tra i primi, a brillamento avvenuto, il nemico che, sorpreso, si arrendeva. — Fondotoce (Lombardia), 25 maggio 1944.

MUSCO Franco, nato il 3 ottobre 1929 in Roma. — Giovanissimo ed entusiasta patriota, appartenente al Fronte della Resistenza, collaborava coraggiosamente a collegare e potenziare le cellule della resistenza sorte per l'insurrezione. Per lunghi mesi, con l'esempio e con l'azione, trasfondeva ai compagni di lotta la sua fede ed il suo spirito combattivo, portando a termine rischiose missioni operative. Sospettato e ricercato dalle squadre nazifasciste, sprezzante dei rischi cui si esponeva, continuava impavido la sua pericolosa attività. Allo sbarco degli alleati sul fronte di Anzio, sfuggendo con abilità e sprezzo del pericolo alla sorveglianza del nemico, non esitava a raggiungere la linea dei combattimenti per portare al comando preziose informazioni. Magnifico esempio di ardimento, di elevato spirito patriottico e di dedizione alla Patria ed alla causa della libertà. Roma, ottobre 1943-giugno 1944

TOYE Fiore, nato il 26 ottobre 1922 a Roure ora Roreto Chisone (Torino). — Catturato dal nemico, riusciva ad evadere iniziando tra i primi la lotta partigiana in Val Chisone. In ben diciotto mesi di dura lotta in montagna guidava brillantemente, con esemplare abilità e audacia, i suoi uomini impegnando in numerosi combattimenti, duramente e vittoriosamente, il nemico. — Valle del Chisone (Piemonte), settembre 1943-aprile 1945.

CROCI

DOLINO Mario, nato il 14 dicembre 1921 a Villafranca d'Asti (Asti). — Coraggioso partigiano, sabotava con ardita iniziativa e con altri tre uomini un'importante teleferica di montagna usata dal nemico, rendendola inutilizzabile per tutto il periodo bellico. Attaccato sulla via del ritorno da preponderante avversario, si batteva con capacità e abilità riuscendo a rientrare alla base senza perdite. — Piemonte, 12 gennaio 1944.

MARCHESE Giuseppe, nato il 3 giugno 1924 a Venezia. Animoso e generoso patriota, procurava audacemente armi e munizioni sottraendoli all'occupante. Nel corso della liberazione della città assaltava in testa alla sua squadra una forte pattuglia nemica, riuscendo, benchè ferito, ad averne ragione. — Trieste, 30 aprile 1945.

(8022)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **245**.

Approvazione del nuovo statuto della Deputazione di storia patria per l'Umbria, con sede in Perugia.

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della Deputazione di storia patria per l'Umbria, con sede in Perugia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1972, n. **246**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila ad acquistare un immobile.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di L'Aquila viene autorizzata ad acquistare dalla signora Di Carlo Lucia in Ciccozzi, un locale interrato dello edificio in corso di demolizione e conseguente ricostruzione per la sede camerale, posto in via del Guastatore, al prezzo di L. 1.600.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 391 del 30 luglio 1971.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 56. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1972, n. 247.

Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare un immobile.

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare in proprietà, dal sig. Enrico Giusti, per il prezzo di L. 61.250.000, e per la costruzione della sede degli uffici di assistenza automobilistica, l'appezzamento di terreno sito in Modena, esteso per una superficie complessiva di mq. 17.500 circa individuato nel catasto alla sezione Forese, foglio n. 108/109, mappale 33617 e parte dei mappali 33678 e 33679.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1972
Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 57. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1972.

Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico della sigaretta « Macedonia extra ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 29 aprile 1970, registrato in pari data alla Corte dei conti, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 75, con il quale il prezzo di vendita al pubblico della sigaretta « Macedonia extra » venne stabilito nella misura tuttora in vigore;

Considerato che la vendita del prodotto suddetto è in continua diminuzione, per cui si rende opportuno provvedere alla sua radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato, modificata con legge 6 agosto 1967, n. 697;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

La sigaretta « Macedonia extra » è radiata dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita di detto prodotto continuerà fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1972

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1972
Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 106

(8467)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1972.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Cuprostenina B1 » della ditta Laboratorio farmaceutico CT di E. Torricelli, con sede in San Remo (Decreto di revoca n. 4253/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° luglio 1947 con il quale veniva registrata al n. 685 la specialità medicinale denominata Cuprostenina B1 un flacone da gr. 100 e 10 fiale da 2 cc. a nome della ditta Laboratorio farmaceutico CT di E. Torricelli, con sede in San Remo Imperia, via Dante Alighieri, 31, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Viste le ministeriali n. 15/3002 del 10 aprile 1954 e 15/0566 del 15 dicembre 1947, con le quali venivano autorizzate le nuove confezioni di un flacone di sciroppo con vitamina B1 da gr. 200 e 6 fiale da 2 ml. della suddetta specialità;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cuprostenina B1 » nella seguente preparazione: un flacone di sciroppo g. 200 con vitamina B1 6 fiale da 2 ml. e 10 fiale da 2 ml. registrata al n. 685 in data 1° luglio 1947 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico CT di San Remo.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Imperia è anche incaricato nella notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(8346)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio Bozzalla e Lesna di Coggiola, Pettinatura e filatura di Candelo, Adolfo Trabaldo e figli S.a.s. di Pray Biellese, Lanificio Giovanni Tonella e figli di Pray Biellese e Lanificio Ermenegildo Zegna di Trivero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che le ditte Lanificio Bozzalla e Lesna di Coggiola (Vercelli), Pettinatura e Filatura di Candelo (Vercelli), Adolfo Trabaldo e Figli S.a.s. di Pray Biellese (Vercelli), Lanificio Giovanni Tonella e Figli di Pray Biellese e Lanificio Ermenegildo Zegna di Trivero (Vercelli) hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio Bozzalla e Lesna di Coggiola, Pettinatura e Filatura di Candelo, Adolfo Trabaldo e Figli S.a.s. di Pray Biellese, Lanificio Giovanni Tonella e Figli di Pray Biellese e Lanificio Ermenegildo Zegna di Trivero.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8416)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Fonderie A. Necchi e A. Campiglio S.p.a. (ex SAIFECS) di S. Giovanni Lupatoto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fonderie A. Necchi e A. Campiglio S.p.a. (ex SAIFECS) S. Giovanni Lupatoto (Verona) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fonderie A. Necchi e A. Campiglio S.p.a. (ex SAIFECS) S. Giovanni Lupatoto (Verona).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 29 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8415)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta I.L.S.S.A. - Viola S.p.a., di Pont Saint Martin.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta I.L.S.S.A. Viola S.p.a., di Pont Saint Martin (Aosta), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta I.L.S.S.A. Viola S.p.a., di Pont Saint Martin (Aosta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8528)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Zoppas Ferdinando S.p.a. di Conegliano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Zoppas Ferdinando S.p.a. di Conegliano (Treviso) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Zoppas Ferdinando S.p.a. di Conegliano (Treviso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 agosto 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8532)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio fratelli Fila S.p.a. di Coggiola, Manifatture Gallo Vittorio di G. D. Gallo & C. S.a.s. di Cossato e Pettinatura italiana S.p.a. di Vigliano Biellese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che le ditte Lanificio fratelli Fila S.p.a. di Coggiola (Vercelli), Manifatture Gallo Vittorio di G. D. Gallo & C. S.a.s. di Cossato (Vercelli) e Pettinatura italiana S.p.a. di Vigliano Biellese (Vercelli) hanno in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale delle ditte Lanificio fratelli Fila S.p.a. di Coggiola, Manifatture Gallo Vittorio di G. D. Gallo & C. S.a.s. di Cossato e Pettinatura italiana S.p.a. di Vigliano Biellese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8531)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della produzione di caldaie per impianti di riscaldamento domestico operanti in provincia di Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore della produzione di caldaie per impianti di riscaldamento domestico operanti in provincia di Padova si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore della produzione di caldaie per impianti di riscaldamento domestico operanti in provincia di Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8533)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Arezzo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Arezzo, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Arezzo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8534)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Acciaierie e tubificio meridionale S.p.a. di Bari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Acciaierie e tubificio meridionale S.p.a. di Bari ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Acciaierie e tubificio meridionale S.p.a. di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8530)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ascoli Piceno si è determinata una situazione di crisi economica per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore laterizi operanti in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8536)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 gennaio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8535)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornace Valdadige, cantiere di Gaibanella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Fornace Valdadige, cantiere di Gaibanella (Ferrara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Fornace Valdadige, cantiere di Gaibanella (Ferrara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 5 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(8529)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1972.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « X Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera », in S. Ambrogio di Valpolicella.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « X Mostra internazionale del marmo e delle macchine per l'industria marmifera », che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella (Varese) dal 9 al 17 settembre 1972 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 7 giugno 1972

p. *Il Ministro*: BIAGIONI

(8348)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1972, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio generale dell'ente;

Vista la lettera n. 8149 del 6 aprile 1972, con la quale il comune di Rimini ha designato quale proprio rappresentante nel predetto consiglio il sig. Sanzio Lazzari in sostituzione del sig. Aldo Fraternali, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Sanzio Lazzari è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, in rappresentanza del comune di Rimini, in sostituzione del sig. Aldo Fraternali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1972

Il Ministro: GAVA

(8383)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1972.

Determinazione delle materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica dell'esame di maturità professionale per agrotecnico.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910, recante provvedimenti urgenti per l'università;

Veduto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1970, contenente disposizioni sugli esami di maturità professionale;

Veduto il decreto ministeriale 5 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 27 aprile 1971, relativo alla determinazione delle materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica e scrittografica dell'esame di maturità professionale;

Ritenuto che occorre determinare le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica di cui all'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 15 maggio 1970, anche relativamente allo esame di maturità professionale per agrotecnico, non contemplato nel citato decreto ministeriale 5 aprile 1971;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella concernente le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica dell'esame di maturità professionale per agrotecnico, di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 15 maggio 1970, citato nelle premesse.

Roma, addì 15 giugno 1972

Il Ministro: MISASI

Materie che potranno essere oggetto della seconda prova scritta

Tipo di maturità professionale	Materie che potranno essere oggetto della seconda prova scritta
Agrotecnico	Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale; Economia politica, economia e statistica agraria; Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole.

Il Ministro: MISASI

(8479)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1972.

Integrazione dell'ordinanza ministeriale 15 aprile 1972 concernente norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Vista l'ordinanza ministeriale 15 aprile 1972, contenente le norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1972 che determina le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scrittografica dell'esame di maturità professionale per agrotecnico;

Decreta:

La riserva contenuta nella tabella *A* allegata alla ordinanza ministeriale 15 aprile 1972, relativa alla determinazione della materia oggetto della seconda prova scritta per gli esami di maturità per agrotecnico è sciolta nel senso che tale materia, per l'anno 1971-72, è stabilita come segue: agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale.

Roma, addì 16 giugno 1972

Il Ministro: MISASI

(8480)

DECRETO PREFETTIZIO 8 giugno 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Novara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1971, n. 37770 Div. 3ª, con il quale il dott. Cosimo Treglia venne nominato membro del consiglio provinciale di sanità nella sua qualità di presidente del tribunale di Novara;

Considerato che il dott. Cosimo Treglia è stato trasferito in altra sede per cui occorre provvedere alla sua sostituzione in seno al consiglio predetto con il dottor Francesco Bertone che in atto riveste la carica di presidente del tribunale di Novara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Francesco Bertone è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Cosimo Treglia trasferito in altra sede.

Novara, addì 8 giugno 1972

Il prefetto: FORTE

(8384)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 7 giugno 1972.

Proroga della gestione commissariale del comune di Altavilla Irpina.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972 il consiglio comunale di Altavilla Irpina è stato sciolto e la gestione del comune affidata ad un commissario straordinario nella persona del dott. Raffaele Sbrescia.

Il predetto commissario ha assunto una serie di iniziative in ordine a problemi di vitale importanza per il comune suddetto come la sistemazione delle strade interne, la costruzione del palazzo degli uffici, il mercato coperto, tutte opere in fase di imminente realizzazione e già finanziate.

In considerazione di quanto innanzi si ritiene indispensabile, sotto il profilo amministrativo, di consentire la definizione degli adempimenti già avviati da parte del commissario straordinario mediante proroga fino alla rinnovazione del consiglio comunale, della gestione straordinaria del comune di Altavilla Irpina.

In conseguenza è stato adottato, in data odierna, il decreto che si unisce in copia.

Avellino, addì 7 giugno 1972

Il prefetto: LAMORGESE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972 con cui è stato sciolto il consiglio comunale di Altavilla Irpina e affidata la gestione del comune stesso a un commissario straordinario;

Ritenuta la necessità per i motivi esposti nella relazione che fa parte integrante del presente decreto, di prorogare fino all'insediamento degli organi elettivi la detta gestione;

Visti gli articoli 323 del regio decreto 4 febbraio 1915 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Altavilla Irpina, affidata al commissario straordinario dott. Raffaele Sbrescia è prorogata fino all'insediamento degli organi dell'amministrazione ordinaria.

Avellino, addì 7 giugno 1972

Il prefetto: LAMORGESE

(8460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1908 in data 21 giugno 1972, il rag. Roberto Della Torre è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto, in sostituzione del prof. Giuseppe Marangelli, deceduto.

(8587)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza e quarta cattedra di analisi matematica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, sono vacanti la terza e quarta cattedra di analisi matematica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8540)

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giovanni Arpino, nato a Lametia Terme - Nicastro (Catanzaro) il 15 giugno 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 4 luglio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8430)

Il dott. Alberto Antonio Marolda, nato a Lavello (Potenza) l'8 ottobre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 28 dicembre 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8431)

Il dott. Pierluigi Forghieri, nato a Modena il 6 novembre 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Modena in data 16 maggio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(8432)

Il dott. Michele Santoro, nato a Trentola Ducenta il 12 aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 12 gennaio 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8433)

Il dott. Vincenzo D'Agata, nato a Catania il 10 aprile 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Catania in data 20 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(8429)

Il dott. Vincenzo Vicario, nato a Napoli il 19 luglio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 8 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8425)

Il dott. Adalberto Francesco Bonazza, nato a Firenze il 14 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Firenze in data 15 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Firenze.

(8426)

Il dott. Attilio Bandello, nato a Maglie (Lecce) il 13 agosto 1945, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 16 aprile 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(8427)

La dott.ssa Ortensia De Gennaro, nata a Chiari (Brescia) il 3 settembre 1946, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Napoli in data 10 marzo 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(8428)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-PC »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-PC », a suo tempo assegnato alla ditta Tosi Giovanni, con sede in Piacenza, via XX Settembre n. 54.

(8393)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 2-TP »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 2-TP », a suo tempo assegnato alla ditta Gianformaggio Gaspare, con sede in Trapani, via Argentieri n. 9.

(8397)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 572-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta De Giovanni Argenteria, con sede in Milano, viale Jenner n. 69/3, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 572-MI », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(8394)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 189-TO ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati gli otto punzoni recanti il marchio di identificazione « 189-TO », a suo tempo assegnato alla ditta Cuzzola Antonio, con sede in Torino, via Lagrange n. 29.

(8398)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 249-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 249-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Milan Fausto, con sede in Vicenza, via S. Francesco n. 63.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dei due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(8399)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 27-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio d'identificazione « 27-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Piombo Giacomo, con sede in Campo Ligure (Genova), via Trento n. 3.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Genova.

(8400)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 41-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Argenteria Di Leone S.r.l., con sede in Milano, via Baracchini n. 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 41-MI », ha dichiarato che i due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(8395)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 189-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 189-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Francesco & Rosario Esposito, con sede in Napoli, via Coriolano n. 9-a.

(8396)

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 89-GE ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 89-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Oliveri Giobatta, con sede in Campo Ligure (Genova), via Stura n. 3.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale di Genova.

(8401)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

1) il sig. Lorenzo Stigliani è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Valmaggiore (Foggia);

2) il sig. Michele Lapolla è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rapolla (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Governatore: CARLI

(8387)

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Accadia alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Accadia (Foggia) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Accadia (Foggia) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1972

Il Governatore: CARLI

(8388)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per la ideazione e la realizzazione di opere d'arte per il nuovo edificio sede degli istituti di clinica chirurgica e patologia speciale chirurgica della Università di Genova.

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il verbale 7 ottobre 1971 dell'apposita commissione aggiudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere d'arte destinate all'edificio sede degli Istituti di clinica chirurgica e patologia speciale chirurgica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 5 luglio 1971;

Vista la deliberazione 11 gennaio 1972 del consiglio di amministrazione (integrato ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641;

Visto lo schema del nuovo bando di concorso nazionale per le opere d'arte destinate all'edificio emarginato redatto dall'apposita commissione incaricata con deliberazione succitata;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Genova bandisce un concorso fra gli artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione delle opere d'arte appresso indicate destinate all'abbellimento dell'edificio nuova sede *degli istituti di clinica chirurgica e patologia speciale chirurgica* in Genova, viale Benedetto XV.

DESCRIZIONE DELLE OPERE

A) Opera artistica di metallo (non corruttibile) da ubicarsi nella aiuola a lato dell'ingresso malati dell'altezza di un minimo di mt. 3,00 ad un massimo di mt. 3,50 su basamento di pietra di Finale, delle dimensioni di mt. 1,30 × 1,50 × 0,10.

Dovrà essere presentato un bozzetto in gesso nel rapporto 1:3.

Inoltre, dovrà essere presentato un particolare al vero eseguito in gesso.

B) Opera artistica di metallo (non corruttibile) da ubicarsi a lato dell'ingresso studenti dell'altezza da un minimo di mt. 2,40 ad un massimo di mt. 2,70 da collocarsi sul basamento di pietra di Finale già esistente delle dimensioni di mt. 1,00 × 1,30 × 0,60.

Dovrà essere presentato un bozzetto in gesso nel rapporto 1:3.

Inoltre, dovrà essere presentato un particolare al vero eseguito in gesso.

Tale opera dovrà essere opportunamente coordinata all'opera di cui al punto *A*).

C) Opera artistica in metallo costituita da due pannelli ad andamento verticale delle dimensioni ciascuno di mt. 1,20 × 3,45 distanziati fra di loro di circa cm. 30, da ubicarsi sulla parete dell'atrio per mostre compresa fra le vetrate del cortiletto e la porta a vetri del corridoio.

Dovrà essere presentato un bozzetto a discrezione dell'artista nel rapporto 1:3.

Inoltre, dovrà essere presentato un particolare al vero delle dimensioni di mt. 0,50 × 0,50.

D) Opere pittoriche, realizzate con qualsiasi tecnica, a tema libero, da acquistarsi dall'Università degli studi di Genova e da destinarsi nei locali di uso pubblico.

Dette opere, montate su telai rigidi, senza cornici, potranno avere dimensioni variabili da mq. 1 a mq. 3.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare tutti gli artisti italiani senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà concorrere per una o più delle opere succitate inviando gli elaborati relativi a ciascuna di esse, separatamente, in plico chiuso recante la dicitura: « Concorso per l'opera d'arte *A*) *B*) *C*) o *D*) destinata alla nuova sede per gli istituti di clinica chirurgica e patologia speciale chirurgica dell'Università degli studi di Genova ».

Relativamente alle opere *A*) *B*) - *C*), ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una dichiarazione pure firmata per esteso, redatta su carta da bollo da L. 500 contenente la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno che potrà essere richiesto secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare di avere preso cognizione, in loco dell'ambiente in cui dovrà essere eseguita l'opera (o le opere) e che il compenso per l'esecuzione dell'opera (o delle opere) indicato all'art. 6 viene considerato a *tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e* condizioni specificati nel citato schema di lettera di impegno.

Se più concorrenti saranno firmatari degli elaborati dell'opera (o delle opere), essi dovranno nominare l'artista rappresentante del gruppo ed autorizzarlo con apposita dichiarazione a rappresentarli ad ogni effetto presso l'amministrazione universitaria.

Infine, relativamente alle opere pittoriche di cui al punto *D*), il cui acquisto è previsto anche per assicurare una vasta presenza degli artisti contemporanei, ogni concorrente potrà inviare fino ad un massimo di tre originali.

Ogni originale dovrà essere accompagnato dalla richiesta di « prezzo-offerta » redatta su carta da bollo da L. 500, debitamente firmata per esteso.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, all'Università degli studi di Genova Nuova sede istituti di clinica chirurgica e patologia speciale chirurgica, viale Benedetto XV, *entro e non oltre* le ore 12 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire al suddetto indirizzo dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Trascorsa detta scadenza, l'Università degli studi di Genova non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati per ogni tipo di opera con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che gli elaborati che risulteranno primi saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi estetici, artistici e tecnici risultanti dai bozzetti e dai particolari.

Gli artisti vincitori dovranno intendersi compensati con l'affidamento dell'esecuzione delle opere artistiche che dovranno essere eseguite per i prezzi a corpo sottoindicati e con le modalità di pagamento ed oneri tutti specificati nello schema di lettera d'impegno più volte citato e di cui al successivo art. 8.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatari dei bozzetti non classificati.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione nessuno degli elaborati presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione universitaria si riserva la facoltà di provvedere ad indire un ulteriore concorso eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle previste nel presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I prezzi per le singole opere previste sono stati stabiliti nel seguente modo:

« Opera *A* »:

Al vincitore sarà affidata la realizzazione dell'opera per il prezzo a corpo di L. 12.000.000 (lire dodicimilioni).

« Opera *B* »:

Al vincitore sarà affidata la realizzazione dell'opera per il prezzo a corpo di L. 9.000.000 (lire novemilioni).

« Opera *C* »:

Al vincitore sarà affidata la realizzazione dell'opera per il prezzo a corpo di L. 10.000.000 (lire diecimilioni).

Complessivamente, per le suddette opere *A*) - *B*) - *C*), è a disposizione della commissione aggiudicatrice la somma di lire

2.700.000 per il conferimento di due o più premi, da stabilirsi a giudizio della commissione stessa a favore di artisti non vincitori ma ritenuti meritevoli.

« Opera *D* »:

La somma complessiva prevista per l'acquisto di opere pittoriche, inviate dai singoli artisti è di L. 10.000.000 (lire diecimilioni).

Tale somma suddivisa in « premi - acquisto » in numero ed entità stabiliti dalla commissione sulla base anche dei « prezzi - offerta » che ogni concorrente avrà indicato nell'apposita dichiarazione unita all'originale inviato.

Art. 7.

I bozzetti non vincitori ed i relativi particolari al vero rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati a cura e spese degli interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso e, trascorso tale termine, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati stessi.

I bozzetti vincitori, invece, e relativi particolari al vero rimarranno di proprietà dell'Amministrazione dell'Università degli studi di Genova.

Art. 8.

Gli artisti vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana.

Agli artisti vincitori sarà quindi affidato l'incarico dell'esecuzione delle opere artistiche di che trattasi sulla base delle condizioni contenute nello schema di lettera d'impegno che dovrà essere richiesto all'ufficio patrimonio dell'Università degli studi di Genova, via Balbi, 5, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni ritenute utili.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, addì 26 maggio 1972

Il rettore: C. A. ROMANZI

(8455)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di nove ufficiali al 7° corso superiore tecnico chimico-fisico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1971, registro n. 35 Difesa, foglio n. 340, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di nove ufficiali al 7° corso superiore tecnico chimico-fisico;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 25 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1972, registro n. 10 Difesa, foglio n. 208, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Considerato che il maggiore S. Te. Ch. Fis. spe. Grandoni P. Luigi, segretario della predetta commissione, non può partecipare ai lavori relativi alla stessa, per ragioni di salute;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4, secondo, terzo e quarto comma, e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, in materia di compensi per la partecipazione a commissioni esaminatrici in pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Il maggiore S. Te. Ch. Fis. spe. Grandoni P. Luigi, a decorrere dalla data del presente decreto, è sostituito dal maggiore S. Te. Ch. Fis. spe. Santoro Francesco nell'incarico di segretario della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di nove ufficiali al 7° corso superiore tecnico chimico-fisico, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1971, citato nelle premesse.

Art. 2.

Al maggiore S. Te. Ch. Fis. spe. Santoro Francesco verrà corrisposto il compenso spettantegli in applicazione della legge 14 agosto 1971, n. 1031.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1972
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 395

(8414)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (Anno XXIII Agosto 1971 Dispensa 8ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 giugno 1971, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso per esami a quindici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1969.

(8454)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1972, n. 3.

Determinazione dell'indennità di presenza spettante ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 1° *marzo* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I membri supplenti delle sezioni di controllo di cui all'art. 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intervengono alle sedute, con diritto di voto, in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

I presidenti delle sezioni di controllo convocano altresì i membri supplenti per l'esame delle questioni procedurali o di ordine generale ovvero quando il numero e l'importanza degli affari ne richieda la partecipazione per un più sollecitato e responsabile esercizio delle funzioni di controllo. In tali casi i membri supplenti non hanno diritto di voto.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, ai componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta nella misura di:

a) L. 25.000 al presidente;
b) L. 20.000 agli esperti;
c) L. 10.000 agli altri membri.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge per l'anno 1972 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni iscritta al capitolo 48 del bilancio di previsione 1972. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con parte della disponibilità dei capitoli 3 e 4 del bilancio di previsione della regione Lombardia per l'anno 1972. Per gli anni successivi la spesa relativa verrà iscritta nel corrispondente capitolo dei bilanci.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 25 febbraio 1972

BASSETTI

(8334)

LEGGE REGIONALE 11 aprile 1972, n. 4.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972: Prelevamenti dal fondo indiviso.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 12 *aprile* 1972)

(8335)

LEGGE REGIONALE 13 aprile 1972, n. 5.

Istituzione del servizio di tesoreria della regione Lombardia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 17 *aprile* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il servizio di tesoreria della regione Lombardia.

Art. 2.

La giunta regionale, dopo aver interpellato, richiedendone le offerte, più istituti, affida il servizio di tesoreria, a trattativa privata, ad un istituto o più istituti di credito appositamente associati, esercenti attività nel territorio della Regione.

Art. 3.

L'apposito capitolato speciale, per l'ordinamento del servizio di tesoreria sarà predisposto dalla giunta e approvato dal consiglio. Tra le condizioni del capitolato speciale dovrà essere posto l'obbligo per l'istituto o gli istituti cui sarà affidato il servizio di:

1) fornire idonea garanzia per la regolare gestione del servizio su scala regionale;

2) corrispondere un interesse sulle somme di spettanza della Regione giacenti in tesoreria;

3) gestire gratuitamente il servizio;

4) effettuare i pagamenti disposti dalla Regione anche in caso di temporanea deficienza di cassa, mediante anticipazioni sino al limite di importo da determinarsi nella convenzione di cui al successivo articolo.

Art. 4.

I rapporti con l'istituto o gli istituti affidatari del servizio sono disciplinati da apposita convenzione, di cui il capitolato speciale costituisce parte integrante.

La convenzione stabilisce le modalità esecutive per lo svolgimento del servizio di tesoreria e determina la garanzia da presentarsi da parte dell'affidatario, il tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e quello di interesse passivo sulle anticipazioni.

La convenzione è predisposta ed approvata dalla giunta regionale ed è stipulata dal presidente della giunta stessa.

Essa diventa esecutiva con la sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 5.

La vigilanza sul servizio di tesoreria è esercitata dall'Assessore alle finanze.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, secondo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 13 aprile 1972

BASSETTI

(8336)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1972, n. 6.

Svolgimento provvisorio delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione fa parte di diritto dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, assumendo tutte le funzioni già spettanti al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il presidente del consorzio è eletto dal consiglio regionale.

La nomina dei componenti i Consigli di amministrazione dei consorzi, ferma rimanendo la composizione prevista dalle leggi vigenti, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

Il vice presidente del consorzio è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri.

Il comitato esecutivo è eletto dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri. Di esso fanno parte di diritto il presidente e il vice presidente.

Art. 3.

L'approvazione degli atti dei consorzi, prevista dall'art. 19 del decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, è attribuita alla giunta regionale.

Art. 4.

Qualora sia riconosciuta la necessità, il Presidente della giunta regionale, previa delibera della giunta regionale e sentita la commissione consiliare all'istruzione, scioglie con suo decreto il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 5.

L'esercizio finanziario dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di ottobre il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, ed entro il mese di marzo delibera il conto consuntivo riguardante l'esercizio scaduto. Al conto consuntivo sarà unito il conto di cassa presentato dall'istituto tesoriere.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio che si chiude al 30 giugno 1972 verrà deliberato entro il 30 settembre 1972.

Per il periodo dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1972 si provvederà a deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti.

Il conto consuntivo relativo a tale esercizio semestrale sarà deliberato entro il 31 marzo 1973.

Art. 6.

I consigli di amministrazione entro il 30 giugno 1972 deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere alle funzioni istituzionali del consorzio, nei limiti della situazione di fatto esistente al momento di entrata in vigore della presente legge. Essi provvederanno altresì, con effetto dal 1° luglio 1972, ad inquadrare e a sistemare il personale a qualsiasi titolo impiegato presso il consorzio all'entrata in vigore della presente legge sulla base delle mansioni di fatto esercitate e dal trattamento economico in atto.

La norma del comma precedente non si applica al personale insegnante e non insegnante di istituti e scuole di ogni ordine e grado in servizio presso i consorzi; al personale comandato o distaccato da altri enti o istituti; al personale addetto ai centri di orientamento scolastico professionale che sia legato con rapporti di collaborazione professionale e con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Resta fermo il trattamento al segretario del consorzio, nella ipotesi di cui all'art. 11, terzo comma, della legge 26 settembre 1935, n. 1946, e successive modificazioni.

Gli atti di cui al presente articolo sono sottoposti ad approvazione ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata ad impartire le direttive e le istruzioni che si rendessero necessarie per l'applicazione delle norme di cui agli articoli precedenti.

Art. 8.

La presente legge avrà valore sino all'entrata in vigore della legge sull'ordinamento della formazione professionale in Lombardia, da approvarsi entro il 31 dicembre 1972.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto.

Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 6 giugno 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1972, n. 7.

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lombardia per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1972)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1972, n. 8.

Finanziamento delle spese di organizzazione e funzionamento del C.R.I.A.L.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo per il finanziamento del comitato regionale contro gli inquinamenti atmosferici per la Lombardia (CRIAL) istituito ai sensi della legge 13 luglio 1966, numero 615 e successivo regolamento di attuazione 15 aprile 1971, n. 322, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 13.

Art. 2.

La giunta è autorizzata a prelevare dal fondo indiviso di cui al cap. 164 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972, la somma di L. 53.500.000 per il funzionamento del C.R.I.A.L. per lo stesso anno 1972. Detto fondo verrà iscritto nell'apposito cap. 84/*bis* già apposto per memoria nel bilancio di previsione 1972.

Di conseguenza il cap. 164 si riduce da L. 4.620.700.000 a L. 4.567.200.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente a sensi e per gli effetti di cui all'art. 43, secondo comma, dello statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 6 giugno 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1972, n. 9.

Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative, trasferite alla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla giunta regionale e dal Presidente della giunta regionale, temporaneamente, sulla base delle competenze stabilite dalle presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvederà alla disciplina organica della materia, uniformandosi ai principi ed agli indirizzi indicati dall'art. 69 dello statuto.

Art. 2.

Spetta al Consiglio regionale:

a) approvare gli indirizzi di politica regionale dei trasporti, i programmi di intervento, e di ristrutturazione dei pubblici servizi di trasporto;

b) approvare i provvedimenti generali in materia tariffaria relativi ai servizi di trasporto in concessione, le cui competenze sono trasferite alla Regione;

c) approvare il piano regionale dei trasporti, nonchè i piani consortili e comunali, di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, ed i relativi interventi prioritari;

d) approvare i criteri ed i programmi specifici per la erogazione, sia in conto capitale, sia per la gestione, di contributi, sovvenzioni e sussidi a favore di pubblici servizi di trasporto, operanti nella Regione, trasferiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5.

Art. 3.

Spetta alla giunta regionale, di concerto con la commissione consiliare competente:

a) proporre gli indirizzi generali ed i programmi di intervento nel settore dei trasporti, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale;

b) individuare i criteri e le priorità ai fini dell'erogazione di contributi, sovvenzioni e sussidi e dell'attuazione dei programmi, da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

Spetta alla giunta regionale:

a) assumere i provvedimenti relativi alle concessioni per l'impianto e l'esercizio di pubblici servizi di trasporto;

b) approvare i progetti di massima ed esecutivi di nuove infrastrutture di trasporto ed in particolare delle linee metropolitane, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, nonchè i progetti di ammodernamento delle infrastrutture esistenti;

c) erogare contributi, le sovvenzioni ed i sussidi di cui alla lettera d) del precedènte art. 2, sulla base dei programmi approvati dal Consiglio regionale;

d) esercitare le funzioni amministrative in materia di navigazione interna.

Art. 4.

La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ed altri organi della Regione o non delegate ad altri enti.

La giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedènte art. 2, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori.

La giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

A norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, restano salve le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate dalle province, dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie delegate o trasferite ai sensi dello stesso.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessore regionale competente, sul buon andamento ed assicura il regolare ed efficiente funzionamento degli uffici della Regione; esercita le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori, nonchè le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa dell'indennità e la retrocessione, attualmente esercitante dagli organi centrali o periferici dello Stato.

Il presidente adotta, nei casi di necessità e urgenza, con atto motivato, i provvedimenti ritenuti indispensabili nelle materie di competenza della giunta regionale, escluse quelle riservate alla medesima per disposizioni statutarie e nei limiti delle attribuzioni, di cui alla presente legge; ne riferisce alla giunta regionale, chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva alla data dei provvedimenti stessi.

Art. 7.

Ai fini dell'esercizio, da parte delle Commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale e della commissione consiliare competente dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e dei programmi regionali.

Art. 8.

L'Assessore regionale, nelle materie di cui al presente art. 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'Assessore, se delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 9.

Gli uffici trasferiti alla regione ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, in attesa della nuova disciplina legislativa, continuando ad esercitare le funzioni istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti.

I dirigenti ed i funzionari degli uffici trasferiti continuano ad esercitare le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione, operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1, in attesa della nuova disciplina legislativa e fino a quando la Regione non provvederà alla loro sostituzione.

Il presidente della giunta regionale, sentito l'Assessore competente, può delegare i dirigenti dei predetti uffici alla firma di atti di competenza del Presidente, limitatamente a quelli a contenuto vincolato ed espressamente indicati, anche se a rilevanza esterna.

Art. 10.

I ricorsi gerarchici previsti dalla legislazione vigente nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso i provvedimenti non definitivi degli organi e degli enti subregionali, e nei riguardi dell'applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale dipendente dalle aziende concessionarie, dei servizi pubblici di trasporto di competenza regionale e nei riguardi di cambiamenti di qualifica degli agenti, sono prodotti al Presidente della giunta regionale.

Per i procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1099.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto.

Essa entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 6 giugno 1972

BASSETTI

(8337)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1972, n. 10.

Determinazione delle competenze degli organi regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici, trasferite alla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione ed allo articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono esercitate dal consiglio regionale, dalla giunta regionale e dal Presidente della giunta regionale, temporaneamente, sulla base delle competenze stabilite dalla presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvederà alla disciplina organica della materia, uniformandosi ai principi ed agli indirizzi indicati dall'art. 69 dello Statuto.

Art. 2.

Spetta al Consiglio regionale:

a) approvare i piani ed i programmi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici;

b) approvare i piani ed i programmi degli interventi finanziari e determinarne i criteri di riparto;

c) esprimere i pareri richiesti dalle amministrazioni statali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 8, primo comma, lettera *b*) e secondo comma lettere *a*), *b*) e *c*), e art. 9, quinto comma.

Art. 3.

Spetta alla giunta regionale, di concerto con la commissione consiliare competente, formulare proposte di piani e di programmi in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici.

Spetta alla giunta regionale:

a) adottare i provvedimenti di attuazione dei piani e dei programmi generali approvati dal Consiglio regionale;

b) sovraintendere, in conformità agli indirizzi e alle direttive del Consiglio regionale, alla esecuzione delle opere pubbliche ed alla organizzazione dei servizi pubblici nelle materie di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione o non delegate ad altri enti.

La giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, non riservate alla competenza del consiglio regionale ai sensi del precedente art. 2, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori.

La giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

A norma dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, restano salve le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie trasferite ai sensi dello stesso.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione; vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessore regionale competente per materia, sul buon andamento degli uffici della regione e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

Il Presidente esercita le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, relative alla dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dei lavori, nonchè le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa dell'indennità e la retrocessione, attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato.

Il Presidente adotta, nei casi di necessità e di urgenza, con atto motivato, i provvedimenti ritenuti indispensabili nelle materie di competenza della giunta regionale, escluse quelle riservate alla medesima per disposizione statutaria, e nei limiti delle attribuzioni di cui alla presente legge; ne riferisce alla giunta regionale chiedendone la ratifica, nella seduta immediatamente successiva alla data dei provvedimenti stessi.

Art. 7.

L'Assessore regionale, nelle materie di cui al precedente articolo 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Assessorato cui è preposto ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'Assessore, se delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 8.

Ai fini dell'esercizio, da parte delle commissioni consiliari, delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto, è data tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente, dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e dei programmi regionali.

Art. 9.

Gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle Regioni ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento delle funzioni e dei servizi regionali, continuano ad esercitare le attività istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti.

Il Presidente della giunta regionale, sentito l'Assessore competente, può delegare i dirigenti dei predetti uffici alla firma di atti di competenza del Presidente, limitatamente a quelli a contenuto vincolato ed espressamente indicati, anche se a rilevanza esterna.

I dirigenti ed i funzionari degli uffici periferici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1.

Art. 10.

I ricorsi amministrativi, previsti dalla legislazione vigente, nelle materie trasferite di cui ai precedenti articoli, avverso provvedimenti di organi e di enti operanti nell'ambito della Regione, sono prodotti al Presidente della giunta regionale, che li decide su parere della stessa giunta.

Per i provvedimenti in materia di ricorsi amministrativi si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 6 giugno 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1972, n. 11.

Norme sull'esercizio dei poteri trasferiti oppure delegati alla Regione dalla legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Spetta al Consiglio regionale:

a) indicare le esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare da trasmettere al comitato per l'edilizia residenziale, di cui al terzo comma, art. 3, legge n. 865;

b) approvare il programma delle localizzazioni, di cui al sesto comma, art. 3, legge n. 865;

c) approvare le indicazioni di proprietà relative alle richieste di finanziamento sul fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'art. 45, legge n. 865;

d) eleggere i tre membri del consiglio di amministrazione degli I.A.C.P. operanti su un territorio provinciale con popolazione superiore a un milione di abitanti, di cui al quarto comma, art. 6, legge n. 865;

e) nominare i rappresentanti della Regione in seno alla assemblea il consorzio regionale degli I.A.C.P.

Art. 2.

Spetta alla giunta regionale, in collaborazione con la competente commissione consiliare:

a) predisporre, anche mediante la costituzione di organi periferici, i programmi di localizzazione, di cui all'art. 3 della legge n. 865, e coordinare gli stessi in un programma regionale unitario da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale;

b) predisporre l'indicazione di priorità delle richieste di finanziamento sul fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di cui all'art. 45 della legge n. 865.

Spetta alla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, esercitare le attività relative al censimento dei fabbisogni abitativi, ai sensi del quinto comma, art. 8, legge n. 865.

Spetta alla giunta regionale:

a) adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione delle funzioni delegate a norma dell'art. 4 della legge n. 865, salvo quanto disposto dalla presente legge regionale;

b) nominare, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865, i presidenti e, ove previsto dai vigenti statuti, i vice presidenti degli I.A.C.P. della Lombardia, nonchè un componente del collegio dei sindaci degli I.A.C.P. della Lombardia, con funzioni di presidente del collegio stesso, scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti;

c) nominare i rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione del consorzio degli I.A.C.P.;

d) assumere le deliberazioni relative alle convenzioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del successivo art. 3;

e) designare le stazioni appaltanti per gli interventi di cui al titolo IV della legge n. 865;

f) predisporre l'elenco dei collaudatori di fiducia e provvedere al suo periodico aggiornamento;

g) nominare i componenti le commissioni tecniche presso ciascun I.A.C.P. ai sensi dell'art. 63, legge n. 865, i quali resteranno in carica 5 anni.

La giunta regionale provvede altresì all'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio regionale in base all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Spetta al Presidente della giunta regionale:

a) stipulare, previa delibera di giunta, con i comuni le convenzioni riguardanti le opere di urbanizzazione eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi e le relative anticipazioni di fondi previsti dal terzo e dal quarto comma, art. 64, legge n. 865;

b) stipulare, previa delibera di giunta, le convenzioni, di cui agli articoli 4, 56 e 57 della legge n. 865, e le convenzioni per la sperimentazione tecnica;

c) partecipare all'esame del piano di attribuzione dei fondi, di cui al quinto comma dell'art. 3 legge n. 865;

d) emanare il decreto di individuazione dell'area per la localizzazione dei programmi costruttivi nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51, legge n. 865;

e) emanare il decreto di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall ultimo comma dell'art. 18, legge numero 865;

f) approvare i progetti di intervento per le singole localizzazioni;

g) predisporre i decreti di nomina dei collaudatori, fra i nominativi di cui alla lettera *g*) art. 2 della presente legge regionale, o le commissioni di collaudo, delle opere realizzate in base ai programmi di intervento sia per le costruzioni che per le opere di urbanizzazione realizzate con fondi di cui alla legge n. 865;

h) predisporre i decreti di nomina degli esperti in commissioni di studio, comitati e altri organi consultivi degli enti a carattere regionale e locale, operanti nel campo dell'edilizia residenziale pubblica;

i) dichiarare con decreto la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere per l'attuazione delle quali sia necessaria l'espropriazione di immobili disposta per la realizzazione degli interventi e delle opere previste dall'art. 11 della legge n. 865; indicare con decreto l'indennità provvisoria di espropriazione, di cui all'art. 11 legge n. 865, e pronunciarsi sulle osservazioni degli interessati; provvedere agli adempimenti conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità in materia di esproprio previsti dagli articoli 11, 12 e 15, legge n. 865.

Art. 4.

L'Assessore regionale, se delegato dal Presidente della giunta regionale, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni, di cui alla presente legge regionale.

Art. 5.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto della Regione, da parte della commissione consiliare, il Presidente della giunta regionale darà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e alla competente commissione consiliare dei provvedimenti amministrativi adottati in attuazione delle delibere consiliari e dai piani e programmi regionali.

Art. 6

In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui al primo comma, art. 8, legge n. 865, la giunta regionale promuove, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 865, il rinnovo dei consigli di amministrazione e del collegio sindacale degli I.A.C.P.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » degli atti della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 6 giugno 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1972, n. 12.

Norme sulle attività di studio e di ricerca promosse dalla giunta.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del 7 giugno 1972*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

I provvedimenti della giunta volti alla costituzione di commissioni consultive o di studio, nonchè gli incarichi di consulenza affidati ad esperti esterni, vanno comunicati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro otto giorni dalla data di adozione della delibera.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ne dà notizia alle competenti commissioni consiliari.

Le comunicazioni dovranno contenere, con l'indicazione dello oggetto specifico dello studio, ricerca o consulenza, i nominativi delle persone od istituti incaricati da essi o quelli delle persone od istituti incaricati da essi o quelli delle persone chiamate a far parte delle commissioni, nonchè i tempi stabiliti o previsti per il compimento dello studio e l'importo della relativa spesa.

Saranno altresì comunicati al Consiglio i testi delle eventuali relazioni conclusive di detti studi o ricerche.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta comunicherà al Consiglio l'elenco delle iniziative di studio, ricerca o consulenza già deliberate, con le indicazioni di cui al secondo comma.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvederà alla disciplina organica della materia, con l'osservanza dei principi e degli indirizzi previsti nell'art. 16 dello statuto.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 6 giugno 1972

BASSETTI

(8338)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1972, n. 13.

Norme provvisorie sull'assistenza scolastica in applicazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in attesa che la materia sia organicamente disciplinata dalla legislazione regionale, sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla giunta regionale e dal Presidente della giunta regionale, a norma degli articoli seguenti, salvo quelle delegate alle province e ai comuni, ai sensi degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge.

Art. 2.

La Regione concede contributi onde assicurare:

a) l'espletamento delle funzioni spettanti ai Patronati scolastici;

b) il coordinamento delle attività dei patronati scolastici, anche in relazione alle iniziative di aggiornamento degli insegnanti e alla gestione delle colonie estive:

c) la fornitura dei testi e degli strumenti didattici, anche a mezzo di buoni-libro, agli alunni delle scuole medie dello obbligo statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato; nonchè l'acquisto di testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto e di altro materiale diretto a favorire la sperimentazione didattica;

d) la fornitura di testi e degli strumenti didattici, anche a mezzo di buoni libro, agli alunni degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato; nonchè l'acquisto di testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto e di altro materiale diretto a favorire la sperimentazione didattica;

e) il trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni delle scuole materne, delle scuole dell'obbligo, delle scuole secondarie superiori e artistiche e degli Istituti professionali;

f) l'espletamento delle funzioni relativi al diritto allo studio spettanti alle casse scolastiche;

g) l'assegnazione delle borse di studio a carattere poliennale già di competenza del Ministero della pubblica istruzione destinate agli alunni delle scuole secondarie superiori ed artistiche, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e da confermare fino ad esaurimento degli aventi diritto;

h) l'assistenza scolastica ed educativa dei minorati fisici, psichici e sensoriali;

i) ogni altra forma di assistenza diretta a facilitare agli alunni meritevoli la prosecuzione degli studi nelle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, e ogni altra iniziativa che favorisca il diritto allo studio.

Art. 3.

Il Consiglio regionale emana norme regolamentari per la attuazione della presente legge; stabilisce la ripartizione degli stanziamenti previsti in bilancio ai fini dell'assistenza scolastica tra i diversi impieghi indicati dall'articolo precedente e determina contestualmente i criteri per la ulteriore ripartizione delle somme relative tra le diverse Provincie della Regione.

Art. 4.

Sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo precedente, la giunta regionale provvede a ripartire e ad erogare e somme destinate all'assistenza scolastica agli enti e agli organismi rispettivamente competenti, secondo le norme della presente legge.

Alla giunta regionale compete altresì esercitare ogni altra funzione amministrativa trasferita alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, salvo quelle espressamente attribuite o delegate ad altri organi o ad altre amministrazioni dalla presente legge.

Art. 5.

Il Presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dalla Regione a norma della presente legge; adotta altresì i provvedimenti necessari per l'esercizio della vigilanza sugli enti, sulle istituzioni e sulle altre organizzazioni locali operanti nella materia dell'assistenza scolastica.

L'Assessore regionale, se delegato dal Presidente della giunta regionale, firma gli atti della Regione relativi all'esercizio delle funzioni previste dall'art. 1 della presente legge.

Art. 6.

All'entrata in vigore delle presente legge cessano le competenze del provveditore agli studi, della commissione di cui all'art. 5 della legge 4 marzo 1958, n. 261, e del consiglio scolastico provinciale sui patronati scolastici e sui consorzi dei pa-

Art. 7.

Restono ferme le attribuzioni dei patronati scolastici previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ovvero dai rispettivi statuti, purchè non incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

I consigli di amministrazione dei patronati scolastici che dovessero scadere prima del 30 settembre 1973 sono prorogati sino a tale data.

Possono essere sostituiti, rispettando le norme vigenti in materia di designazione, soltanto quei membri che nel frattempo abbiano, per qualsiasi motivo, lasciato l'incarico o siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1961, n. 636.

I relativi atti sono promossi dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci.

Art. 8.

I patronati scolastici sono sottoposti alla vigilanza del comune. La nomina dei nuovi componenti il consiglio di amministrazione, nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo precedente, è disposta dal sindaco, ferma restando la competenza del consiglio comunale alla designazione dei membri in rappresentanza dell'amministrazione comunale. Spetta altresì al consiglio comunale la designazione dei rappresentanti dei genitori degli alunni. Alla nomina del segretario direttore provvede lo stesso consiglio di amministrazione.

Le deliberazioni dei patronati scolastici, in ordine al bilancio preventivo e relative variazioni, al conto consuntivo, ovvero concernenti lo statuto ed il regolamento interno, nonchè quelle relative alle nuove spese che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio finanziario e che vincolassero il bilancio oltre l'anno, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale che deve pronunciarsi su di esse entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento.

Il comune controlla l'amministrazione del patronato ed accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere trasmessi all'amministrazione comunale, per la relativa approvazione, accompagnati da una relazione del consiglio di amministrazione del patronato.

Ove sussistano gravi motivi, la giunta regionale, sentito il comune, scioglie con suo decreto il consiglio di amministrazione del patronato scolastico e nomina un commissario straordinario, fissando il termine entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 9.

Copia delle deliberazioni dei comuni relative all'approvazione degli atti previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, nonchè delle relazioni di cui al quarto comma dell'articolo precedente, debbono essere trasmesse dal comune all'amministrazione provinciale ed alla Regione.

Art. 10.

I compiti di cui all'art. 14 delle legge 4 marzo 1958, n. 261, sono attribuiti alle amministrazioni provinciali, che si avvalgono dei consorzi provinciali dei patronati scolastici.

Art. 11.

Ai consorzi provinciali dei patronati scolastici si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, secondo e terzo comma, nonchè agli articoli 8 e 9, intendendosi sostituito al comune la provincia sede del consorzio, al sindaco il presidente dell'amministrazione provinciale, al consiglio comunale il consiglio provinciale, al consiglio di amministrazione del patronato scolastico il consiglio di presidenza del consorzio provinciale dei patronati scolastici.

Art. 12.

Sulla base dei criteri fissati dal Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3, la giunta regionale provvede alla ripartizione tra le provincie delle somme destinate all'assistenza scolastica, per ciascuna delle finalità indicate nell'art. 2.

Le conseguenti erogazioni sono disposte a favore delle amministrazioni provinciali, che provvedono ad utilizzare tali somme, per delega della regione, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto negli articoli seguenti.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica al 20 per cento delle somme stanziate per le finalità indicate dalla lettera *i*) dell'art. 2, che rimane a disposizione della Regione per interventi eccezionali e straordinari, sempre per le medesime finalità.

Art. 13.

Le somme destinate alle finalità di cui alle lettere *a*), *c*) e *h*) dell'art. 2 sono utilizzate mediante contributi ai patronati scolastici, cui le amministrazioni provinciali dovranno provvedere entro un mese dalla data in cui giunge loro comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

Art. 14.

Le somme destinate alle finalità di cui alle lettere *d*) ed *f*) dell'art. 2 sono utilizzate mediante contributi alle casse scolastiche o, in loro mancanza, ai rispettivi istituti o scuole, con particolare riguardo alle scuole serali, statali e non statali, purchè gestite da enti morali.

Alla determinazione dei contributi le amministrazioni provinciali dovranno provvedere entro un mese dalla data in cui giunge loro comunicazione dell'avvenuta assegnazione della somma.

Art. 15.

I criteri per l'utilizzo dei contributi di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, sono stabiliti:

a) per gli alunni della scuola dell'obbligo, dal consiglio di amministrazione del patronato scolastico;

b) per gli alunni della scuola secondaria superiore o di istruzione artistica, dal consiglio di amministrazione della cassa scolastica, cui saranno chiamate a partecipare rappresentanze di professori e studenti.

Per l'assegnazione dei buoni-libro si dovrà tener conto della classe di frequenza dell'alunno e delle sue condizioni familiari, nonchè della situazione ambientale e socio-economica della scuola.

Per l'acquisto dei testi a favore delle biblioteche di classe o di istituto, ovvero di altro materiale diretto a favorire la sperimentazione didattica, si terrà conto delle proposte degli insegnanti e degli studenti.

Alla consegna dei buoni-libro agli alunni provvede la presidenza della scuola.

Art. 16.

Le somme destinate alle finalità di cui alla lettera *e*) dello art. 2 sono utilizzate dalle amministrazioni provinciali sulla base di un piano di coordinamento degli interventi, cui potranno affluire anche fondi delle stesse provincie e che dovrà essere approvato entro quaranta giorni dalla data in cui giunge loro comunicazione dell'avvenuta assegnazione.

Gli interventi possono essere effettuati dalla medesima amministrazione provinciale, dai comuni, da organismi intercomunali, dai patronati scolastici e dai loro consorzi, o dai singoli istituti o scuole, secondo le modalità fissate dall'amministrazione provinciale e possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto, in rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio, in altre facilitazioni o provvidenze.

Il piano provinciale può prevedere anche l'acquisto e la assegnazione degli scuola-bus.

All'atto di erogare alle amministrazioni provinciali le somme di cui al primo comma, la giunta regionale provvede a trattenere le somme necessarie per assicurare gli alunni trasportati gratuitamente contro i possibili danni connessi al trasporto e ad emettere le disposizioni applicative relative all'assicurazione stessa

Art. 17.

Le somme destinate alle finalità di cui alla lettera *i*) dello art. 2, deratto il 20 per cento previsto dal terzo comma dello art. 12, sono utilizzate dalle amministrazioni provinciali o mediante interventi diretti ovvero mediante contributi a comuni, enti, organismi, istituti o scuole, per i fini ivi indicati.

Art. 18'

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge, la giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale, può impartire direttive agli enti delegati, ai fini del necessario indirizzo e coordinamento delle funzioni stesse.

In particolare la giunta regionale è autorizzata a dettare istruzioni per una regolare e coordinata gestione amministrativa e contabile del servizio dei buoni-libro.

Qualora le amministrazioni comunali e provinciali non adempiano entro i termini stabiliti all'espletamento delle funzioni loro delegate, la giunta regionale, sentite le amministrazioni interessate e previa fissazione di un ulteriore breve termine, si sostituisce nell'adempimento degli atti di competenza delle amministrazioni stesse.

Art. 19.

Sono confermate le borse di studio poliennali già assegnate dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi delle leggi vigenti.

La giunta regionale provvede ad erogare alle amministrazioni provinciali gli importi necessari per l'assegnazione delle borse di studio, su segnalazione dei provveditori agli studi, agli aventi diritto, ai sensi della lettera *g*) dell'art. 2.

Art. 20.

Per far fronte alle spese da sostenere per l'esercizio delle funzioni loro delegate ai sensi della presente legge, ciascuna amministrazione provinciale potrà trattenere fino ad un massimo di lire 12 milioni, oltre all'uno per cento delle somme che verranno loro assegnate, sino ad approvazione di apposito provvedimento legislativo ai sensi dell'art. 69 dello statuto della Regione.

Art. 21.

Gli interventi per l'assistenza scolastica e per assicurare l'esercizio del diritto allo studio agli allievi dei corsi e delle scuole di formazione professionale, esclusi quelli degli istituti professionali di Stato, sono regolati con separato provvedimento.

Art. 22.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare le somme stanziate per l'anno scolastico 1971-72 dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i riparti trasmessi all'amministrazione regionale dai provveditori agli studi delle provincie della Regione, limitatamente all'importo residuo a carico della Regione per effetto del passaggio delle funzioni.

A tale fine al bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1972, approvato con legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione del Cap. 164 « Fondo indiviso per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento », con la istituzione dei seguenti capitoli:

Contributi per il funzionamento dei patronati scolastici per l'assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: L. 93.225.000.

Spese per trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e assegnazioni per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali: L. 78.600.000.

Art. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 6 giugno 1972

BASSETTI

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1972, n. 14.

Norme sull'esercizio temporaneo delle funzioni amministrative trasferite alla Regione con il decreto delegato n. 8 in materia di urbanistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 7 *giugno* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni amministrative in materia di urbanistica, trasferite alla Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8. ed in relazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione e dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono esercitate dal Consiglio regionale, dalla giunta regionale e dal Presidente della giunta regionale, temporaneamente, sulla base delle competenze stabilite dalla presente legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvederà alla disciplina organica della materia, uniformandosi ai principi ed agli indirizzi indicati dall'art. 69 dello statuto.

Art. 2.

Spetta al Consiglio regionale:

a) definire i criteri per la formazione ed approvare i piani territoriali di coordinamento;

b) definire i criteri per la formazione ed approvare i piani territoriali paesistici;

c) definire i criteri per la formazione dei piani intercomunali, determinare la loro estensione ed approvarli;

d) definire e approvare le norme urbanistiche alle quali dovranno attenersi le comunità montane nel redigere i piani di sviluppo urbanistico di cui all'art. 7, legge 23 novembre 1971, n. 324, ed approvare detti piani;

e) approvare l'elenco dei comuni obbligati a formare il piano regolatore generale;

f) definire i criteri per la formazione e l'approvazione dei seguenti strumenti urbanistici:

piani regolatori generali comunali;
regolamenti edilizi;
programmi di fabbricazione;
piani particolareggiati;
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;
piani di insediamenti produttivi di cui all'art. 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865;
piani di lottizzazione;

g) indicare i criteri per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione e per la stipula delle relative convenzioni;

h) disporre l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione e operanti nel campo dell'attività urbanistica, la vigilanza sugli stessi, la approvazione dei relativi bilanci e la determinazione degli indirizzi di attività, la nomina degli amministratori;

i) formulare le proposte ed i pareri relativi alla pianificazione urbanistica nazionale.

Art. 3.

Spetta alla giunta regionale, in collaborazione con la commissione consiliare competente:

a) proporre al Consiglio regionale i criteri per la formazione dei piani regolatori intercomunali e la loro estensione;

b) predisporre l'elenco dei comuni obbligati a formare il piano regolatore generale da presentare al Consiglio regionale per l'approvazione.

Spetta alla giunta regionale:

a) adottare le misure previste dall'art. 8, quinto comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche, per i comuni che non ottemperino all'obbligo di formare il piano regolatore generale;

b) approvare i piani regolatori generali, autorizzare ed approvare le relative varianti, ivi comprese quelle soggette a procedimento speciale in quanto relative ad insediamenti scolastici universitari e ospedalieri;

c) approvare i regolamenti edilizi, i programmi di fabbricazione e le modifiche agli stessi, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche;

d) approvare i piani di ricostruzime degli abitati danneggiati dalla guerra, di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402;

e) approvare i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e le modifiche agli stessi, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche;

f) deliberare la formazione obbligatoria dei piani di zona, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche;

g) approvare i piani particolareggiati, di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche;

h) autorizzare i comuni ed i loro consorzi a formare i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

i) annullare le deliberazioni e provvedimenti autorizzativi comunali, in base all'art. 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche;

l) costituire su richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, consorzi obbligatori tra i comuni per la formazione di piani di zona consortili, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche;

m) esercitare i poteri ad essa attribuiti dal Capo II) e dagli articoli 26, 27, 28 e 43 della legge 11 giugno 1971, numero 426.

La giunta regionale provvede, altresì, all'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio regionale, in base all'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni amministrative nelle materie di cui all'art. 1 non demandate dalla presente legge ad altri organi della Regione o non delegate ad altri enti.

La giunta regionale esercita le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e tutela, non riservate alla competenza del Consiglio regionale ai sensi del precedente art. 2, nei confronti degli enti, consorzi, istituti ed organismi locali operanti nell'ambito del territorio regionale nei settori afferenti alle materie di cui al precedente art. 1, nonchè le attribuzioni in ordine alla nomina dei Collegi dei revisori.

La giunta regionale esercita le attribuzioni già spettanti agli Organi centrali e periferici dello Stato in materia di designazione di componenti di commissioni, comitati ed organismi collegiali operanti, a livello tecnico o amministrativo, nei settori concernenti le materie di cui al precedente art. 1.

Art. 5.

Restano salvi, a norma dell'art. 7, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, le funzioni di interesse esclusivamente locale attualmente esercitate dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti locali nelle materie trasferite ai sensi dello stesso.

Art. 6.

Spetta al Presidente della giunta regionale, sentita la giunta:

a) rilasciare i nulla-osta per i piani di lottizzazione, di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche;

b) approvare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui al secondo comma, art. 27, legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Spetta al Presidente della giunta regionale:

a) richiedere ai comuni l'adozione della deliberazione, di cui al primo comma, art. 51, legge 22 ottobre 1971, n. 865;

b) emanare il decreto di individuazione dell'area per la localizzazione dei programmi costruttivi, nel caso previsto dal penultimo comma dell'art. 51, legge 22 ottobre 1971, n. 865;

c) rilasciare i nulla-osta di cui all'art. 3, legge 21 dicembre 1955, n. 1357;

d) emanare i provvedimenti di sospensione e di demolizione, di cui agli articoli 26 e 27, legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche;

e) emanare il decreto di delimitazione dei centri edificati nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 18, legge 22 ottobre 1971, n. 865;

f) fissare i termini per la formazione dei piani particolareggiati ed adottare le misure per la compilazione dei piani stessi in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

g) esercitare i poteri ad esso attribuiti al Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 7.

Il Presidente della giunta regionale cura l'esecuzione dei provvedimenti adottati dal consiglio regionale e dalla giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; dirige l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; vigila, avvalendosi dell'opera dell'Assessore regionale competente, sul buon andamento ed assicura il regolare ed efficiente funzionamento degli uffici della Regione; esercita le funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità dei lavori, nonchè le attribuzioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa dell'indennità e la retrocessione, attualmente esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato.

Il Presidente adotta, nei casi di necessità e urgenza, con atto motivato, i provvedimenti ritenuti indispensabili nelle materie di competenza della giunta regionale, escluse quelle riservate alla medesima per disposizioni statutarie e nei limiti delle attribuzioni di cui alla presente legge; ne riferisce alla giunta regionale, chiedendone la ratifica nella seduta immediatamente successiva alla data dei provvedimenti stessi.

Art. 8.

L'Assessore regionale, nelle materie di cui al precedente art. 1, presiede al funzionamento degli uffici e dei servizi dello Assessorato, cui è preposto, ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all'approvazione dei competenti organi regionali.

L'Assessore, se delegato dal Presidente, firma gli atti della Regione.

Art. 9.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al quinto comma dell'art. 16 dello statuto, alla commissione consiliare competente deve essere data comunicazione dell'istruttoria di tutti gli strumenti urbanistici, loro varianti e modifiche, entro dieci giorni dalla data di ricevimento degli stessi presso la Regione.

Sempre ai fini di cui al comma precedente, alla commissione consiliare competente deve essere data, entro trenta giorni dalla loro emanazione, comunicazione di tutti i decreti, i nulla-osta ed i provvedimenti di cui agli articoli 3, 6 e 7 della presente legge.

La commissione consiliare competente, a maggioranza dei componenti, può chiedere all'Assessore di riferire sui singoli strumenti urbanistici in corso di istruttoria.

Art. 10.

Gli uffici periferici dello Stato trasferiti alle Regioni ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in attesa della nuova disciplina legislativa concernente l'ordinamento delle funzioni e dei servizi regionali, continuano ad esercitare le attività istruttorie ed esecutive in atto svolte nelle materie indicate negli articoli precedenti della presente legge.

I dirigenti ed i funzionari degli uffici periferici statali trasferiti continuano ad esercitare, fino a quando non sia diversamente disposto, le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a commissioni e comitati previsti dalla vigente legislazione e operanti nel quadro delle attività connesse con le materie indicate al precedente art. 1.

Art. 11.

La sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche, trasferita alla Regione ai sensi dell'art. 12, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, esercita le funzioni istruttorie, consultive ed esecutive, già di competenza di organi centrali e periferici dell'amministrazione statale, salvo quanto disposto dal presente articolo.

La Regione si avvale per l'istruttoria degli strumenti urbanistici di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) dell'art. 3 e del primo comma dell'art. 6 della presente legge, di uffici delle provincie ai sensi dell'art. 69, secondo comma dello statuto della Regione.

Per le zone territorialmente omogenee ai fini della pianificazione urbanistica, la Regione, previa intesa con le provincie e i comuni interessati, si avvale per le incombenze di cui al comma precedente di uffici da istituirsi nell'ambito delle zone medesime, con deliberazione del consiglio regionale.

L'organizzazione, le sedi, il funzionamento, l'ambito territoriale di competenza degli uffici di cui al secondo comma, nonchè i conseguenti oneri finanziari saranno disciplinati con apposite convenzioni, da stipularsi con le amministrazioni interessate, previe deliberazioni del consiglio regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli uffici di cui ai commi precedenti provvederanno alla istruttoria degli strumenti urbanistici sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2, lettera *e*), e all'inoltro degli atti alla Regione.

In attesa dell'approvazione di tali criteri da parte del consiglio regionale, gli uffici cui è demandata l'istruttoria si atterranno alle norme di legge vigenti in materia di urbanistica ed agli indirizzi già approvati dal consiglio regionale con delibera 15 luglio 1971.

All'istruttoria degli strumenti urbanistici dei comuni capoluogo di provincia, dei comuni sede di uffici istruttori e di quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti provvede la Regione.

La sezione urbanistica del provveditorato regionale alle opere pubbliche fino alla data di insediamento degli uffici di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, provvede all'istruttoria di tutti gli strumenti urbanistici.

Art. 12.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ammontante a L. 200 milioni per l'anno finanziario 1972, si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 164 del bilancio della Regione.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano, addì 6 giugno 1972

BASSETTI

(8339)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.